

## Crimine e banche

## Crimes et banques

## Crimes and Banks

*Mario Bellore*\*

### Riassunto

Nucleo centrale dell'ennesima crisi a livello globale sono le banche e il loro sistema di organizzazione. L'opinione pubblica ha posto particolare attenzione, in vari livelli di informazione, su quelli che oggi vengono definiti gli attori principali della crisi economico-finanziaria che ha investito tutti i paesi del mondo; sotto la lente di ingrandimento, e sotto accusa, c'è il sistema organizzativo bancario. Il concetto di sistema è l'oggetto di questa trattazione, tema principe per poter analizzare una serie di comportamenti organizzati sistematicamente dagli istituti bancari e tali da poter essere categorizzati nella definizione di criminologia bancaria.

Partendo dalla storia dei maggiori scandali bancari internazionali, passando attraverso l'analisi e la rivisitazione degli studi sulle ricerche criminologiche in tema di *white-collar crimes*, si cercherà di tracciare le interconnessioni tra sistemi che hanno portato oggi, così come in passato, ad una crisi i cui riflessi invadono l'economia reale, comportando profondi cambiamenti negli stili di vita delle persone di intere nazioni.

Casi di studio e trattazione saranno i reati maggiormente dibattuti attualmente nelle aule di giustizia italiane, con particolare accento sul reato di usura bancaria, e il differente orientamento in seno alla Cassazione Civile e Penale. Di particolare interesse criminologico è la mancanza di un reo identificabile a cui imputare il reato di usura all'interno del sistema bancario, per giungere infine all'osservazione della micro relazione banca/cliente – vista in entrambe le direzioni – per concludere con il possibile ruolo della criminologia e vittimologia all'interno del rapporto stesso.

### Résumé

Le cœur de la énième crise à l'échelle mondiale sont les banques et leur système d'organisation. Le public a accordé une attention particulière à ceux qui aujourd'hui sont définis comme les principaux acteurs de la crise économique-financière qui a touché tous les pays. Le système bancaire est sur le banc des accusés. Le concept de système fait l'objet de cet article, car il est le thème principal servant à analyser les agissements systématiques des banques. Ces comportements peuvent correspondre à la définition de « criminologie bancaire ».

Sur la base de l'histoire des plus grands scandales bancaires internationaux, analysant par la suite les recherches criminologiques sur la criminalité en col blanc, l'auteur essaiera d'identifier les connexions entre des systèmes qui ont conduit, aujourd'hui aussi bien que par le passé, à une crise qui se répercute sur l'économie réelle entraînant ainsi de profonds changements de mode de vie de populations de nations entières.

L'auteur donne l'exemple de cas de crimes jugés actuellement dans les tribunaux italiens, notamment le crime de prêt d'usure bancaire, et il analyse aussi les orientations de la Cassation Civile et Pénale. Du point de vue criminologique, l'absence d'un accusé clairement identifiable de ce crime dans le système bancaire est particulièrement intéressante. Par conséquent, il faut réfléchir à la relation banque-clients dans les deux sens et au rôle de la criminologie et de la victimologie.

### Abstract

The focus of another global crisis is banks and their organisational systems. Public opinion has devoted special attention to those who today are defined as the major players of the economic and financial crisis that affected all countries. The banking system is being accused. The system concept is the subject of this article because it is the main theme used for analysing systematic bank behaviours. These behaviours can apply to the definition of "bank criminology".

On the basis of the history of the greatest international bank scandals, and subsequently analysing criminological researches on white-collar crimes, the author will attempt to identify the connections between systems which have led, today as in the past, to a crisis which impacts on the real economy entailing radical changes in the lifestyle of the population of all the nations.

---

\* Dottore in "scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza", consulente per aziende e studi legali nella gestione dei rapporti bancari.

The author makes reference to some crimes currently before the Italian courts, namely the crime of bank loan usury, and he also analyses the orientations of the Civil and Penal Court of Cassation. From a criminological point of view, the absence of clearly identifiable accused of such a crime committed inside the bank system is of particular interest. Consequently, it is necessary to reflect on the relationship between bank and clients in both ways and on the role of criminology and victimology.

**Key words:** banche; crisi economico-finanziaria; white-collar crimes; usura bancaria; criminologia; vittimologia.

### 1. I primi studi sulla criminologia finanziaria.

I primi studi di inizio '800, relativi a comportamenti criminali, si sono principalmente concentrati sui reati violenti commessi dagli appartenenti a quelle che sono state definite tecnicamente le “classi pericolose”, nelle quali sono comprese le figure degli oziosi, giocatori di azzardo, ladri, assassini, borsaioli, prostitute. Secondo la concezione del tempo, si trattava dell'individuo delinquente delle masse proletarie e delle comunità operaie (1).

Uno dei primi contributi sulle “classi pericolose” risale al 1840, data di pubblicazione del saggio *Des classes dangereuses de la population dans les grande villes* dell'impiegato di prefettura francese Honoré-Antoine Frégier (2). Alla concettualizzazione delle “classi pericolose” ha contribuito anche la ricerca criminologica italiana di Cesare Lombroso, fondatore dell'antropologia criminale (3).

Alle indagini sulle classi disagiate si affiancano altri studi che prendono in esame anche le teorie che riguardano le classi sociali definite “abbienti”.

I primi approcci sulle classi più agiate ci perviene da scandali economici e finanziari che occupano le prime pagine delle grandi testate giornalistiche. Al riguardo si citano i casi analizzati da David Morier Evans ed Evans Hill che si possono considerare i primi studiosi dei crimini commessi da persone appartenenti al mondo finanziario.

David Morier Evans, giornalista finanziario gallese (4), effettua un minuzioso rendiconto delle frodi e speculazioni finanziarie in Inghilterra. Evans Hill, criminologo (5), sottolinea l'andamento crescente di

questi crimini. Il capitalismo criminale studiato da Hill risente della truffa finanziaria milionaria del secolo dovuta alla “dominazione” della Tammany Hall di William Magear Tweed (6).

L'inchiesta del 1876 del barone Leopoldo Franchetti e di Sidney Sonnino è il primo studio che porta alla luce i crescenti intrecci tra l'industria e l'economia gestita, da un lato, da una borghesia aggressiva e, dall'altro lato, da una mafia intesa come organizzazione strutturata, ben lontana dal banditismo e dalla delinquenza comune (7).

Sulla scia di Franchetti, anche Gaetano Mosca definisce la borghesia criminale come la “mafia in guanti gialli” e identifica nel delitto Notarbartolo il punto di contatto tra mafia e banche di emissione (8).

In Franchetti, così come in Colajanni, autore di un pamphlet sulla corruzione politica, troviamo una importante innovazione che consiste nell'identificare una struttura criminale che mette in discussione il modello delle “classi pericolose” come uniche produttrici di tali crimini (9).

Ci troviamo nel 1892 e lo stesso Colajanni viene incaricato dell'indagine del caso Banca Romana, il più famoso – ma non il primo – scandalo bancario italiano che mise in risalto il complesso intreccio tra finanza e politica (10).

Ulteriori evoluzioni teoriche rispetto al modello delle “classi pericolose” vengono dagli studi di Rodolfo Laschi, avvocato lombrosiano, in cui egli inizia ad identificare un modello espressivo in

termini organici e psicologici della figura del “delinquente bancario” (11).

Gli scandali bancari di Roma e Parigi portano lo stesso Lombroso a rivedere le sue posizioni sul modello delle figure criminali, riportando in questa citazione le sue valutazioni: “...la truffa è una trasformazione evolutiva, civile, se si vuole, del delitto, che ha perduto tutta la crudeltà, la durezza dell'uomo primitivo di cui il reo-nato è l'immagine, sostituendovi quell'avidità, quell'abito della menzogna, che vanno sventuratamente diventando un costume, una tendenza generale, salvo che in costoro è più concentrata e con intenti più dannosi (...) Invero se passiamo dalle vallate remote alle città e dalle città piccole alle capitali, vediamo, dal più piccolo al più grande, farsi sempre più gigante la menzogna commerciale, la truffa, insomma, in piccola scala; e nelle società più elevate, sotto forma di Banche per azioni, la truffa vera, gigantesca, è in permanenza alle spalle dei gonzi, garantita coi nomi più altisonanti e più venerati se non venerabili” (12). Dopo la sua analisi, Lombroso arriva alla conclusione che tali fenomeni non trovavano definizione esaustiva all'interno delle precedenti ricerche inerenti a modelli comportamentali già ben definiti e contraddistinti da caratteri criminali atavici o degenerativi, dalla figura del delinquente occasionale sul quale influivano soprattutto fattori ambientali, sociali e culturali. Egli ritiene invece che occorra prendere in considerazione un nuovo modello/figura di criminale, anticipando gli studi sulla criminalità economica che troveranno una matura espressione circa mezzo secolo più tardi (13). La svolta metodologica sui reati finanziari e le sue figure di riferimento è senza dubbio da accreditare a Edwin H. Sutherland il quale, negli anni '30, attraverso un innovativo lavoro di indagine, delinea il profilo di una nuova tipologia di crimine definita

*white-collar crime* (14). L'indagine prende in esame le vicende giudiziarie e amministrative che, nell'arco di 40 anni, hanno interessato settanta fra le maggiori società statunitensi operanti in svariati settori produttivi. Le imprese oggetto di analisi hanno commesso reati quali frodi finanziarie, abusi di fiducia, pubblicità menzognera per le quali avevano subito molteplici condanne. Tali reati, non essendo violenti, oggi come allora vengono percepiti dall'opinione pubblica come non pericolosi.

I crimini definiti da Sutherland con il termine *white-collar* trovano anch'essi la propria genesi nella sua teoria dell'associazione differenziale. Uno dei punti chiave di questa teoria è il principio secondo il quale il comportamento criminale viene appreso attraverso l'interazione tra le persone che porta a considerare questi comportamenti, di associazione criminale, con una connotazione positiva o quanto meno normale ed accettabile (15).

Sutherland sostiene che la criminalità dei colletti bianchi può essere definita approssimativamente come un reato commesso da una persona rispettabile, di elevata condizione sociale, nel corso della sua occupazione ed implica un abuso di fiducia (16).

Sutherland definisce questi delitti “difficili da scoprire, in quanto sono ‘delitti senza vittime’”. Egli sottolinea, inoltre, che questi tipi di crimini, “anche se scoperti, non vengono trasmessi in tribunale, e sfuggono perciò all'opinione pubblica” (17).

Sul piano criminologico il lavoro di Sutherland, che dalla fine degli anni '30 per tutto il decennio successivo ha conosciuto molteplici implementazioni, si può considerare come una svolta nello studio della criminalità economica perché adotta un sistema aperto di indagine. Il criminologo statunitense elabora la propria teoria sullo sfondo delle ondate speculative degli anni '20,

passando dal crollo della borsa del '29, da un lato e, dall'altro, dal New Deal con cui Franklin Delano Roosevelt, neo eletto presidente degli Stati Uniti, cercò di risollevare le sorti di un paese che attraversava una crisi economica senza precedenti. Il merito principale di Sutherland è certamente quello di aver dato rilievo criminologico ad un fenomeno criminale sommerso, in grado di condizionare il sistema economico e sociale della nazione in cui si è andato sviluppando e a passare oltre i confini nazionali del paese.

La critica principale a lui mossa, rispetto alle sue ricerche, risiede nel limite analitico che riunisce fattispecie di criminali troppo vaste (18).

Gli studiosi successivi andranno ad intraprendere un approccio scientifico più analitico e maggiormente specialistico, restringendo il campo dei reati e classificandoli in reati societari e in reati occupazionali (19).

## 2. Gli studi dopo Sutherland.

Il concetto di crimine dei colletti bianchi è alla base anche di nuove teorie, attualizzate nei riguardi dell'evoluzione della società e delle tecnologie.

Dopo la morte di Sutherland, negli anni '50, la società si è evoluta a ritmi sempre più rapidi e la tecnologia con essa. In pochi decenni gli assetti geopolitici hanno radicalmente cambiato volto, pensiamo alla caduta del muro di Berlino e alla fine della guerra fredda, alla nascita dell'Europa unita, alla crescita a livello economico e politico degli Stati arabi e mediorientali nonché della Cina.

Parallelamente, la tecnologia ha messo in comunicazione gli antipodi geografici in tempo reale. La finanza diviene attrice dell'opportunità tecnologica data dall'apertura di una rapida circolazione di capitali in tempi molto brevi, tali da non consentire una normazione idonea e

tempestiva. Il contesto giuridico, pertanto, appare colpevolmente in ritardo rispetto alle tempistiche di innovazione nel rapporto tra capitali finanziari, tempi e modalità legislative.

La deregolamentazione di cui ha beneficiato la finanza è stato uno dei motivi dei crolli del 1929 e del 2008. La prima, iniziata negli Stati Uniti d'America, sconvolse l'economia mondiale dalla fine degli anni venti fino a buona parte del decennio successivo, con devastanti ripercussioni sociali e politiche. La crisi affondò le radici su speculazione ed euforia che sono la causa della "bolla azionaria", alimentata da una politica monetaria fortemente espansiva della *Federal Reserve* a partire dalla primavera del 1927. La seconda trovò le ragioni nella "bolla immobiliare", ovvero nella crescita costante dei valori immobiliari, favorita dalla politica monetaria accomodante della *Federal Reserve* che mantenne i tassi di interesse bassi in risposta alla bolla di internet e all'attacco dell'11 settembre 2001. A questi fattori si aggiungono tecniche finanziarie nuove quali la cartolarizzazione, che ha alimentato la crescita dei mutui *subprime*, e l'utilizzo smodato del *leverage*. Quest'ultimo è quel meccanismo generato dalla cartolarizzazione grazie al quale le istituzioni finanziarie poterono espandere enormemente le attività in rapporto al capitale proprio (20).

Le evoluzioni appena descritte condizionarono pesantemente la ricerca criminologica sui criminali dei colletti bianchi dopo Sutherland.

Le prime e più significative ricerche si registrarono negli anni '70 in cui vennero alla luce le connessioni tra finanza e criminalità quali il *Watergate*, l'affare *Lockheed*, gli intrecci italoamericani del sistema Sindona e Roberto Calvi.

Ricercatori quali Michael D. Malts, Richard Sparks, Dwight C. Smith ridefinirono il concetto di *white-*

*collar crimes* in *organized crimes* e *corporate crimes*. Una delle definizioni del fenomeno, che concettualizza una criminalità economica organizzata, fa riferimento ad una fusione tra le due distinzioni delle ricerche precedenti: “raffigura la criminalità economica come caratterizzata da organizzazione, imprenditorialità e professionalità” (21).

### 3. Scandali bancari in Italia.

La storia dell'evoluzione dell'organizzazione del sistema bancario italiano seguì le evoluzioni socio-economiche ante e post unità d'Italia.

La struttura e l'organizzazione bancaria ante unità d'Italia era frammentata come gli Stati che componevano la penisola di metà '800. Proliferarono le banche locali, le cosiddette Casse di Risparmio, diffuse dapprima in Lombardia e Veneto e poi nel resto della penisola (22).

Dal 1864 in poi si diffusero le banche popolari, con ampi tassi di propagazione nazionale; nel trentennio 1870–1890 il loro numero passò da 50 a 696 istituti (23).

Contestualmente alla diffusione delle banche popolari venne normata la distinzione giuridica che regola le banche di emissioni e le banche commerciali. Le prime – le banche di emissione – hanno giocato un ruolo rilevante nella storia bancaria italiana e ad esse sono legati fallimenti famosi che tratteremo nel prosieguo. Nel 1861 esistevano in Italia quattro istituti di emissione, la Banca Nazionale nel Regno d'Italia, la Banca Nazionale Toscana, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a cui si aggiunse nel 1870, la Banca Romana (24).

Il fallimento della Banca Romana divenne uno dei grandi scandali bancari italiani di fine '800 che si è snodato attraverso la crisi del mercato agricolo e immobiliare italiano e che ha proprio goduto della

mancata vigilanza delle istituzioni le quali, non intervenendo in maniera tempestiva azionando i dovuti sistemi di controllo, solo nel 1889 provocarono il fallimento dello stesso istituto di credito dopo la creazione di una commissione di inchiesta che scoprì un ingente numero di banconote duplicate immesse sul mercato. Solo nel 1892 i deputati Colajanni e Gavazzi svelarono l'intreccio di corruzione fra finanza e politica oggetto dell'inchiesta. Ciò determinò la liquidazione della Banca Romana e lo stimolo delle istituzioni verso una razionalizzazione degli istituti di emissione e un relativo aggiornamento legislativo.

Il binomio crisi e riforme accompagna la storia dell'evoluzione bancaria fino ai giorni nostri (25).

La crisi non colpì solo la Banca Romana come istituto di emissione, ma successivamente anche banche commerciali di credito mobiliare quali la Società Generale di Credito Mobiliare, la Banca Generale, la Banca di Torino che furono soggette a “liquidazione controllata” (26).

Di diversa natura furono i dissesti bancari degli anni '70 del XX secolo del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, del sistema Sindona. Questi casi portano alla luce le strette connessioni tra sistema bancario, finanziario e malavita organizzata, connessione fondamentale per le teorie sulla criminologia di questa trattazione.

Il sistema bancario italiano entrò in un nuovo ciclo di crisi nel 2008 con l'esplosione della bolla dei prestiti *subprime* statunitensi, che detengono la quota più elevata del complesso di titoli tossici, quali le cartolarizzazioni dei finanziamenti e i derivati finanziari altamente speculativi, ultimo ritrovato della tecnologia finanziaria (27).

#### 4. Criminologia bancaria: studio delle maggiori anomalie bancarie.

Oggetto fondamentale di esame per la criminologia sono i reati, definiti a livello sociale e normativo, i loro autori e le vittime.

Identificati gli autori, banche e finanziarie, a livello normativo possiamo delineare alcuni dei reati più comuni commessi dal sistema, conosciuti a livello sociale come anatocismo e usura. Non meno importante, ma certamente ancora sottovalutata, è la trasparenza bancaria (28).

L'anatocismo, termine che deriva dal greco *anà* (di nuovo) e *tokismòs* (interesse, usura), indica il fenomeno "dell'interesse sull'interesse" (cosiddetto "interesse composto"), ovvero la progressiva capitalizzazione degli interessi maturati su una somma di denaro (29).

Questo fenomeno è disciplinato dall'art. 1283 c.c., e dall'art. 120 T.U.B. (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia). La Banca d'Italia è intervenuta con delibera C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 9 febbraio 2000 in cui ha legittimato la pratica anatocistica (30). Nonostante innumerevoli tentativi di declaratoria di nullità, i Tribunali italiani, inclusa la Corte di Cassazione, hanno stabilito un orientamento unanime e consolidato sul reato di anatocismo riconoscendo questa pratica come illegittima.

A seguito di revisione dell'art. 120 T.U.B. – con legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) (31) – si è riaperto il confronto sulla materia. Il Tribunale di Milano, sempre in prima fila in materia bancaria, ha sanzionato pesantemente alcune banche che hanno continuato la pratica di capitalizzazione degli interessi anche a seguito della suddetta revisione.

Si è riaperta quindi l'argomentazione relativa al reato di anatocismo che è tuttora vivo e fortemente

discusso in giurisprudenza e che vede contrasti sulla legittimità della capitalizzazione dopo la riforma dell'art. 120 TUB.

Nel panorama della scena giuridica italiana, relativa alle nuove indicazioni dell'Art 120 TUB sull'applicazione degli interessi con il sistema di anatocismo, è entrato nel vivo della discussione anche l'organismo definito ABF (Arbitro Bancario Finanziario), istituito al fine di risolvere le controversie tra clienti e sistema bancario e finanziario nel 2009. Infatti l'ABF, con decisione del Collegio di Coordinamento, che dirime i differenti orientamenti dei singoli collegi territoriali, ha sancito con la decisione n° 7854/2015: "A sostegno dell'immediata entrata in vigore del divieto di anatocismo il Collegio sottolineava i rapporti tra norma primaria e delibera amministrativa: a giudizio del Collegio stesso non è concettualmente ammissibile che una norma secondaria, che il CICR è chiamato ad adottare, possa reintrodurre (oppure regolare in termini contrastanti) un fenomeno che la norma primaria ha inteso abrogare" (32).

Un'ulteriore revisione e definizione dell'art. 120 T.U.B, arrivata nel 2016, stabilisce la definitiva debenza e leicità della produzione di interessi su interessi (33).

Riassumendo, quindi, la temporalità del panorama di discussione giuridica sulla pratica del sistema di anatocismo, si delinea che:

1. Nel periodo ante delibera C.I.C.R. 2000 tale pratica era illegittima;
2. Nel periodo dal 2000 al 2013 era legittima a condizione che vi fosse reciprocità di capitalizzazione tra interessi debitori e creditori;
3. Nel periodo 2013-2016 tornò ad essere totalmente illegittima;
4. Nel periodo dal 2016 l'anatocismo era legittimo su interessi entro fido, su quelli fuori fido

calcolati sull'anno e su quelli da pagare entro il I° trimestre dell'anno successivo.

L'altro fenomeno giuridico contestato in modo crescente dai clienti al sistema bancario è l'usura, ai sensi dell'art. 644 c.p., L. 108/1996 (34).

Nella storia della letteratura l'usura indicava qualsiasi interesse preteso per prestiti in denaro o in natura. Lo stesso Boccaccio, nel Decameron, cita più volte il "prestare a usura" e scrive "essi dannan l'usura e i malvagi guadagni" (35).

La figura criminale legata al reato di usura ha radici molto antiche. L'immagine dell' "usuraio" deriva da una serie di eventi storici sviluppatasi in Italia durante il Medioevo, andata poi a definirsi anche con l'espressione volgare della parola "strozzino", indicando in tal modo il soggetto che prestava denaro a interessi molto alti o meglio colui che pretendeva compensi eccessivi, esosi.

Da sempre il soggetto definito "usuraio" è stato pesantemente condannato giuridicamente, anche in un periodo storico a noi più vicino e, più precisamente, il 7 marzo del 1996, quando il legislatore ha emanato la legge n. 108 relativa alle "Disposizioni in materia di usura", con il chiaro intento di dare assetti chiari e precisi su quello che, senza dubbio, viene ancora percepito come un problema prima di tutto sociale.

La legge sull'usura ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono considerati usurari. I tassi soglia usura (di seguito TSU) sono determinati per legge sulla base dei tassi medi di mercato (di seguito TEGM) rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; dal 14 maggio 2011 sono calcolati aumentando di un quarto il tasso medio segnalato dagli intermediari e aggiungendo ulteriori quattro

punti percentuali. La differenza tra TSU e TEGM non può comunque essere superiore a otto punti (36).

L'indicatore di riferimento per il raffronto con il TSU è il tasso effettivo globale (di seguito TEG) (37) regolamentato da formule e chiarimenti di Banca d'Italia.

È proprio sull'intervento chiarificatore in merito alle spese e/o operazioni da includere nel calcolo del TEG che la magistratura penale e civile si è divisa nettamente. Un tema caldo riguarda l'inclusione degli oneri della commissione di massimo scoperto (di seguito CMS), applicata nei rapporti di conto corrente, nel calcolo del TEG ai fini dell'usura.

Nella Sentenza della Corte di Cassazione del 22 giugno 2016 n. 12965 viene affermato che, ai fini del calcolo del TEGM (tasso effettivo globale medio), non vi è da tenere in considerazione la CMS (commissione massimo scoperto).

"In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione". "Ogni eccedenza della CMS in concreto praticata rispetto alle entità massime fissate pro tempore dalle Istruzioni della Banca d'Italia non realizza pertanto di per sé un fattore rilevante al fine del superamento del tasso-soglia usurario, trattandosi di elemento

diverso – nella fattispecie storica e perciò – non calcolabile nel medesimo coacervo di fattori di costo; pertanto l'eventuale usurarietà del rapporto bancario può conseguire solo da una giustapposizione che, assumendo dal valore percepito di periodo la CMS e riscontratane in ipotesi il superamento di percentuale rispetto a quella massima, vada ad aggiungere tale costo improprio e non dovuto all'interesse propriamente detto, verificando se, per tale via, non sia stato superato in modo indiretto il tasso-soglia per aver questo così oltrepassato lo spread del TEGM, addizionandosi ad un costo che, nella singola vicenda di finanziamento, abbia tuttavia operato non come CMS bensì come remunerazione sostanzialmente coincidente con l'interesse" (38).

In contrapposizione a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile in materia di CMS, la Corte di Cassazione Penale, II sezione, attraverso le sentenze n. 262 del 19/2/2010 e 46669 del 19/12/2011 rilevanti ai fini dell'usura, ha stabilito in estrema sintesi che le istruzioni della Banca d'Italia non hanno rilevanza per gli aspetti in cui confliggono con la norma primaria (art. 644 c.p.) e che quindi la CMS va considerata nel tasso effettivo globale.

Ai fini criminologici è rilevante il principio secondo cui le istruzioni tempo per tempo vigenti, anche se manifestamente contrarie alla legge, "salvano" la banca dal penale, in quanto non si configura con certezza l'elemento soggettivo del reato (la volontà di praticare usura) (39).

Le istruzioni di Banca d'Italia nel corso degli anni hanno incluso ed escluso varie voci di costo, condizionando fortemente la identificazione di usurarietà dei prodotti di credito, quali finanziamenti o conti correnti.

Il dibattito tecnico e giurisprudenziale in materia di usura è più giovane rispetto all'anatocismo e vive

una stagione di notevole incertezza teorica con il proliferare di teorie e orientamenti (40).

L'attenzione sull'usura bancaria è cresciuta anche grazie all'apporto del settore commerciale privato che stimola imprenditori e privati a promuovere cause contro le banche. Se, da un lato, questo giova al dibattito, grazie all'aumento di sentenze, dall'altro il debitore si trova in balia di consulenti non sempre trasparenti, al pari delle banche stesse. Una di queste società di consulenza è stata multata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel provvedimento n° 25195/2014 per pubblicità ingannevole e per l'utilizzo fraudolento di una certificazione delle perizie dell'Università di Bologna rivelatasi falsa.

Un ulteriore comportamento fraudolento applicato dal sistema bancario è la violazione della normativa di trasparenza. Quest'ultima, nata su impulso della CE per attenuare l'asimmetria informativa tra banca e cliente, è entrata di diritto tra le definizioni di anomalia bancaria. L'asimmetria informativa è intesa come "condizione che si verifica nel mercato nel momento in cui uno o più operatori dispongono di informazioni più esaustive e precise di altri". La banca, quale operatore qualificato e specialistico, ha maggiori informazioni e conoscenze rispetto ai suoi clienti. Questa maggiore disponibilità di conoscenze è stata ed è tuttora fonte di disparità nella relazione banca-cliente a vantaggio della prima.

Al fine di tutelare il consumatore, quale parte debole del rapporto, l'Italia ha recepito le direttive europee con la L. 154/1992, poi sostituita dalla L. 385/1993 (l'attuale T.U.B.).

Gli obblighi di trasparenza prevedono che i rapporti bancari siano scritti in modo comprensibile e accettati da ambo le parti. Il contratto di finanziamento, ad esempio, deve riportare la somma erogata al consumatore, i tassi applicati (ad esempio

il TAN – Tasso Annuo Nominale), le commissioni e le spese, la cui inclusione determina quell'indicatore sintetico globale che rende chiaro l'effettivo costo del finanziamento (TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale).

Le regole di trasparenza sono molteplici e qui, per finalità di trattazione, verrà analizzata la rilevanza del TAEG.

La trasparenza impone, inderogabilmente, l'esatta determinazione del TAEG. Le voci di costo che vanno incluse nel calcolo del TAEG sono dettate dalla Banca d'Italia (41).

Recentemente l'ABF Collegio di Roma, con decisione n. 2600 del 2015, e il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 1430 del 2016, hanno sanzionato un comportamento illegittimo di una finanziaria che, scorrettamente, non ha incluso nel TAEG l'assicurazione sul credito.

In linea con l'ABF, il tribunale di Chieti, con la sentenza n. 230 del 22/4/2015, ha sanzionato una banca al minor credito per violazione della normativa di trasparenza nella determinazione del TAEG. Le differenze tra TAEG sottoscritto in contratto e TAEG rilevato effettivamente applicato avevano uno scostamento determinato tra lo 0,25% e lo 0,08%.

Queste prime decisioni e sentenze sanciscono l'importanza di un rapporto trasparente quale obbligo imperativo inderogabile per la tutela di consumatori e aziende.

Altra peculiarità di non poco conto è l'attenzione e la chiarezza che il legislatore ha rivolto alla trasparenza bancaria prevedendo nella norma stessa – artt. 117 e 125 bis TUB – sia i casi di violazione che gli effetti giuridici degli stessi (commi 6 e 7).

Gli articoli succitati sono giuridicamente considerati come "...norme imperative inderogabili determinanti nullità..." (42).

La violazione della trasparenza bancaria, dell'anatocismo e della legge anti usura non sono solo anomalie bancarie o reati previsti dai codici civili, penali e dal TUB, ma sono prima di tutto comportamenti più o meno tipici del sistema bancario, lesivi del patrimonio dei clienti.

## 5. La relazione banca-cliente oggi.

La relazione banca-cliente fonda il suo rapporto su un sistema regolato dall'erogazione di un documento contrattuale, che si sviluppa e termina sul "merito creditizio" quando si rivolge al consumatore finale, mentre prende il nome di *rating* quando il soggetto è giuridico, impresa o azienda.

Il "merito creditizio" è un concetto di rilevante importanza normato al comma 1 dell'art. 124 bis TUB:

"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Il merito creditizio per i consumatori, nella direttiva 2008/48/CE all'art. 8, prevede che spetti al creditore l'onere di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate al fine di valutare la capacità del consumatore di restituire il credito concesso. La valutazione si basa sui dati reddituali (ad esempio buste paga) e sulle informazioni contenute nei SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie).

L'insieme di queste analisi consente al creditore di valutare se il cliente è capace di rimborsare il finanziamento concesso. In termini bancari, il merito creditizio assume un'accezione diversa, ovvero quella di rischio di credito. La banca è obbligata a valutare quale rischio di credito ha la richiesta di finanziamento ricevuta.


Con riferimento al cliente al dettaglio, analizzando il soggetto giuridico impresa-azienda va rilevato che la valutazione viene effettuata dal potenziale finanziatore sotto i profili di standard qualitativi e quantitativi. La prima, la valutazione qualitativa, pone in rapporto tra loro informazioni che rappresentano il profilo pubblico e che includono fattori come la storia dell'azienda, il tipo di attività, il settore e il business principale, la proprietà e il management, sulla base di informazioni che non possono essere colte dai dati numerici di bilancio. La seconda, la valutazione quantitativa, è invece riferita all'esame dei dati reddituali e dei principali indicatori finanziari ricavati essenzialmente dal bilancio, alla luce della loro evoluzione storica e prospettica.

Ulteriore valutazione è l'analisi andamentale che si basa sulla Centrale Rischi Banca d'Italia, la quale registra come viene rimborsato il credito, la

regolarità ed il rispetto dei pagamenti riferiti alle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine; in caso di concessione di fidi di cassa sui conti correnti aziendali registra il rapporto tra quanto l'azienda utilizza il fido accordato, gli eventuali sconfinamenti, la durata degli stessi al fine di mantenere sotto controllo la capacità finanziaria dell'azienda di onorare gli impegni assunti.

Il "merito creditizio" è quindi il biglietto da visita per accedere al credito, la base su cui la banca valuterà se entrare in relazione con il cliente concedendo il credito richiesto.

Con la crisi economica finanziaria la relazione banca-cliente sta vivendo un periodo di forte tensione dovuto all'effetto *credit crunch* che ha stretto fortemente l'accesso al credito, successivamente ha provocato l'aumento dei crediti a sofferenza fino a divenire una vera e propria epidemia e problema sistemico in ambito bancario e nazionale.



Nonostante il grafico sopra riportato rilevi un leggero miglioramento delle nuove sofferenze bancarie, è evidente come tali crediti, che sfociano nel contenzioso giudiziario, siano ancora ben lontani dalle medie pre-crisi (43).

Uno dei luoghi, oltre ai tribunali, dove il contenzioso si sviluppa, è l'Arbitrato Bancario Finanziario (di seguito ABF).

L'ABF è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie (*Alternative Dispute Resolution*,

ADR) di tipo decisorio. La pronuncia sulla controversia tra cliente e intermediario, rimessa ai Collegi, è assunta secondo diritto sulla base delle domande formulate dal ricorrente e dei documenti presentati dalle parti. Si tratta di uno strumento di tutela diretta per i clienti riguardante le controversie di valore contenuto (44).

Le pronunce dell'Arbitro non sono sentenze e non vincolano giuridicamente né il cliente né l'intermediario, lasciando ferma per entrambi la

possibilità di rimettere la controversia all'esame del giudice civile o penale. Il procedimento ABF, però, soddisfa i requisiti per la procedibilità della domanda giudiziale: chi intende iniziare una causa civile deve prima esperire un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 (e successive modifiche) o avvalersi della procedura ABF.

La relazione annuale ABF 2015 rileva non solo dati statistici interessanti, ma fornisce soprattutto informazioni sullo stato del rapporto banca-cliente, affrontando molteplici tematiche che sono motivo di litigio frequente tra le parti.

Un primo dato interessante è l'aumento del 21% nel 2015 dei ricorsi ricevuti dai collegi ABF rispetto al 2014; nel primo quadrimestre del 2016 l'incremento è del 56% rispetto allo stesso periodo 2015.

La tendenza decisoria dei collegi ABF registra un forte predominanza degli esiti favorevoli ai ricorrenti con una percentuale pari al 68% così classificata:

- 41% ricorsi pienamente o parzialmente accolti
- 27% ricorsi dichiarati chiusi per cessazione della materia del contendere (frutto di accordo tra le

parti prima della definizione della controversia all'interno dei procedimenti presentati ai collegi ABF).

La mediazione civile, che ricordiamo essere obbligatoria per alcune materie quali i contratti bancari, vede un aumento del 9% sull'anno precedente.

Sconfortante è la scarsa partecipazione delle banche e finanziarie alla mediazione, presente solo nel 47% dei casi. Ancora peggio sono gli esiti positivi della mediazione che crollano al 23% dei casi in cui la banca si è presentata.

In estrema sintesi, il *credit crunch* è stato causa e impulso dell'aumento delle sofferenze bancarie; queste ultime – ovvero crediti irrecuperabili normalmente – sono la causa dell'aumento del contenzioso bancario, promosso dalle banche, per il recupero del loro credito.

Il peso di questo meccanismo sulla vita delle aziende è ben rappresentato dall'andamento dei fallimenti dall'inizio della crisi a oggi (vedasi grafico qui di seguito riportato) (46).



Nei fallimenti, tra i creditori principali ci sono le banche e le sezioni fallimentari sempre più spesso fanno giurisprudenza sulle anomalie bancarie sopra citate di trasparenza, anatocismo e usura.

Ogni società che fallisce rappresenta una questione sociale. L'impossibilità di adempiere ai propri impegni economici, causa del fallimento della società, passa al dipendente della società stessa che,

a sua volta, è impossibilitato ad adempiere al pagamento delle rate del mutuo.

L'effetto domino è inesorabile, la dimostrazione di quanto sopra sono i numeri sui crediti non performanti (NPL *Non Performing Loans*) che affossano non solo le banche, ma anche e soprattutto aziende e famiglie e incrementano il numero delle case messe all'asta. Queste ultime, infatti, registrano un aumento a livello nazionale del + 18,33% nel 2016 rispetto al 2015 (47).

## 6. La relazione dal punto di vista cliente-banca.

La scrittrice statunitense Mary McCarthy così definisce il consumatore: “Oggi il consumatore è la vittima del produttore, che gli rovescia addosso una massa di prodotti ai quali deve trovar posto nella sua anima” (48).

La scrittrice teorizza una potenziale condizione del consumatore moderno nel ruolo di vittima, inteso come soggetto che subisce delle azioni senza possibilità alcuna di governarle.

Se nel mondo reale commerciale la teoria potrebbe essere opinabile, sicuramente nel mercato finanziario della concessione del credito essa trova una sua veridicità in quanto il soggetto, consumatore o azienda, non ha alcun potere nella relazione. Tale potere – potestativo – è infatti in capo alla banca stessa.

Conoscere il proprio merito creditizio, attraverso il monitoraggio delle corrette segnalazioni presenti in Centrale Rischio Banca d'Italia, o S.I.C. private, quali ad esempio la Crif o Cerved, è il primo passo da fare ancor prima di approcciarsi allo sportello per chiedere un finanziamento. Il secondo è avvalersi di un consulente creditizio in grado di valutare la regolarità del contratto di finanziamento proposto, ma soprattutto l'utilità dello stesso rispetto alle

esigenze di credito di ogni singolo caso. Questa consapevolezza permette di diminuire quell'asimmetria informativa che contraddistingue questa particolare relazione fatta di diritti e doveri reciproci senza dover subire passivamente “l'etichettamento del rating”.

## 7. Conclusioni.

Giunti al termine dell'analisi, è evidente la complessità della relazione banca-cliente vista da entrambe le prospettive. È una relazione di tipo contrattuale, imposta dal sistema bancario al cliente, caratterizzata da poche e spesso non chiare o complete informazioni che sono alla base dell'asimmetria informativa che pone come parte debole il secondo.

Il percorso evolutivo della criminologia ha seguito l'evoluzione della società e dei reati. Da una prima fase di studio dei reati violenti delle classi disagiate, l'attenzione si è rivolta a nuove forme organizzate culminate con la macro teoria dei *white-collars crime*, successivamente parcellizzata in reati societari e occupazionali fino agli intrecci tra politica ed economia.

La criminologia bancaria – in continuità con l'approccio specialistico successivo a Sutherland – vuole indagare la relazione banca-cliente maggiormente diffusa, ovvero quella tra la banca e i clienti consumatori e le piccole e medie imprese.

Queste due categorie rappresentano la maggioranza dei clienti che accedono al credito per esigenze reali (ad esempio, l'acquisto della prima casa o macchinari per la produzione), ovvero sono le meno soggette a esigenze di finanziarizzazione (o speculazione) che espongono i clienti – quali le grandi imprese – a rischi di perdita patrimoniale notevole. Consumatori e piccole e medie imprese sono altresì le meno informate, esperte ed attrezzate

nei confronti delle continue evoluzioni dei prodotti finanziari e di credito e quindi più bisognose di tutele reali.

Il *credit crunch*, le sofferenze bancarie, i fallimenti, il contenzioso bancario fin qui descritto sono solo i sintomi di un male generato dalle ricorrenti crisi economiche.

La crisi delle banche del 2007-2008 e la conseguente crisi sui debiti sovrani del 2010, a seguito delle quali i governi locali sono intervenuti a suon di trilioni di dollari ed euro per salvare le banche, sono particolarmente pandemiche e sintomatologicamente violente per le popolazioni, al punto da costringere molti governi dell'UE a imporre politiche di austerità (di lacrime e sangue) tali da ridisegnare negativamente il welfare dello stato.

Consumatori e piccole imprese sono state vittime di speculazioni immobiliari (mutui *subprime*) finalizzate all'acquisto di case da parte di una clientela sempre più ampia, ma a prezzi mai così alti e lontani dai valori reali. Questo effetto speculativo sui valori immobiliari è una delle cause più frequenti di contenzioso bancario sui mutui. Infatti, di fronte alle difficoltà del consumatore nel pagare le rate del mutuo, si aggiunge l'impossibilità di vendere l'immobile per trovare una via di uscita.

La causa che impedisce al debitore di vendere la casa pur di uscire dalla condizione di sovraindebitamento è da ricercare nel rapporto tra debito residuo del mutuo e valore attuale dell'immobile, crollato rispetto al valore di acquisto iniziale.

Il crollo dei valori immobiliari condiziona non solo la vendita degli immobili sul mercato, ma anche la procedura di pignoramento giudiziale attivata dalle banche creditrici. I valori medi di realizzo delle procedure pignoratorie del 2014 dimostrano che la

vendita degli immobili non soddisfa completamente il credito della banca procedente che continua a vantare un credito (minus valenza o perdita) del 51% (49).

Il debitore vessato dalla procedura esecutiva subisce così l'ulteriore processo di vittimizzazione descritto che si ricorda essere causato dalla speculazione edilizia delle banche.

Per le PMI (Piccole e Medie Imprese) il meccanismo di vittimizzazione è identico; differenziano gli strumenti di vittimizzazione che sono il fallimento o il concordato. Anche in questi casi tali procedure, ultima *ratio* per l'azienda in crisi, non sono sufficienti perché i valori degli immobili attualizzati non coprono i soli debiti con la banca.

Il comportamento speculativo, consapevole, attuato dall'intero sistema bancario è la base di questo processo di vittimizzazione sia primario che secondario, il cui prezzo massimo è sostenuto dalla vittima.

La risposta del legislatore italiano alle vittime di tale meccanismo è la L. 3/2012 meglio conosciuta come la "salva suicidi".

A fronte di un'ondata di suicidi di privati cittadini e di imprenditori, il governo italiano ha inteso trovare una soluzione ai debiti dei consumatori e imprenditori non fallibili.

La legge prevede tre possibilità:

- liquidazione del patrimonio (imprenditori/professionisti e consumatori);
- piano del consumatore (consumatori);
- accordo di composizione della crisi (imprenditori/professionisti).

Nel caso di omologa della procedura scelta, l'intento del legislatore è l'esdebitazione del debitore; in altre parole è il beneficio della liberazione dei debiti non

onorati, al termine della procedura, che si concede al sovraindebitato.

La legge salva suicidi è allo stesso modo un procedimento giudiziario, reso pubblico con nomi e cognomi dei debitori, che nella pratica non lenisce la vittimizzazione di secondo livello, anzi la aggrava in quanto pubblicizza lo stato di difficoltà del debitore. La soluzione adottata dal legislatore ha il chiaro intento di cercare una soluzione al problema del cittadino/consumatore che è divenuto debitore; tuttavia, al tempo stesso non troviamo realmente il debitore al centro della legge salva suicidi, ma solo come componente di un meccanismo di costi contro realizzazioni ed esdebitazione economica e non sociale.

La speculazione immobiliare senza regole ha fornito al mercato un ulteriore filone di business che si sta affacciando all'orizzonte, la (s)vendita degli NPL (*Non Performing Loans*) a società specializzate.

Il problema degli NPL si sta tramutando in opportunità di business. Infatti, l'acquisto di crediti ipotecari al 20-25% del valore nominale è una nuova opportunità per gli speculatori di acquisto a basso costo e rivendita rapida di decine di migliaia di immobili sotto i valori di mercato. Ogni NPL è un debitore, ovvero un consumatore o una famiglia, che diventerà preda di speculatori con conseguenze sociali di larga scala e l'aumento di nuovi senza tetto. L'aiuto a costoro non è previsto se non – laddove vi sia disponibilità – attraverso l'impegno della famiglia di origine.

Quello che sembra sfuggire al legislatore è che l'effetto domino delle speculazioni e delle truffe è prima di tutto una questione sociale tale da erodere non solo il patrimonio di migliaia di famiglie, ma addirittura la qualità della vita e di diritti acquisiti. La crisi causata dal sistema bancario non è solo storia

di bolle e profitti, ma storie di persone, di vittime, che hanno perso tutto.

Quello che un tempo era un cittadino è divenuto un consumatore; l'ultimo passaggio dell'essere umano è la condizione di debitore.

L'odierna crisi del credito non è il risultato del fallimento delle banche. Al contrario, è il frutto – assolutamente prevedibile anche se in gran parte imprevisto – del loro straordinario successo. Successo nel trasformare una stragrande maggioranza di uomini e donne, vecchi e giovani, in una categoria di debitori. Accedere a questa condizione è diventato facile come mai prima d'ora nella storia dell'umanità; sfuggire a questa condizione non è mai stato tanto difficile (50). Queste persone, moralmente e psicologicamente sofferenti perché non più capaci di onorare gli impegni presi con le banche, sono ulteriormente a rischio di vittimizzazione da parte di società e/o studi legali specializzati nel promuovere il contenzioso bancario. Le società (se non addirittura mascherate da associazioni a tutela del cliente bancario vessato) si organizzano con il modello di vendita *multilevel* molto aggressive commercialmente il cui solo fine è produrre “perizie” e promuovere cause (51).

Le migliaia di sofferenze bancarie, aste immobiliari e fallimenti, che parlano di drammi personali e familiari, non trovano riscontro nei numeri sulle condanne per reati finanziari e truffe commesse. Una recente ricerca informa che in Italia solo 230 dei detenuti, pari allo 0,6% del totale dei detenuti, hanno violato leggi fiscali o finanziarie. Il dato lascia colpiti se rapportato alla media europea del 5,9% (52).

Un recente articolo, inoltre, evidenzia la facilità con cui si può evitare il carcere per reati finanziari. I dati chiariscono anche le evidenti differenze politico-

legislative tra Germania e Italia per i reati finanziari, in cui per la prima il rapporto tra detenuti per reati di spaccio e reati finanziari è di quasi 1 a 1, mentre per la seconda è 1 a 55 (53).

È sconcertante constatare come le parole di quasi ottant'anni fa di Sutherland, sulla impunità di chi commette reati finanziari e truffe, siano ancora così attuali in Italia.

La certezza della pena per i criminali dal colletto bianco deve rapidamente diventare una realtà e uno strumento per reprimere e prevenire tali comportamenti.

#### Note.

- (1). Gayraud J.F., Ruta C., *Colletti criminali. L'intreccio perverso tra mafie e finanze*, Castelveccchi, Roma, 2014.
- (2). Martucci P., *Le piaghe d'Italia. I lombrosiani e i grandi crimini economici nell'Europa di fine Ottocento*, FrancoAngeli, Milano, 2002.
- (3). Gayraud J.F., Ruta C., *Colletti criminali. L'intreccio perverso tra mafie e finanze*, Castelveccchi, Roma, 2014.
- (4). Evans D.M., *Facts, failures and frauds : revelations, financial mercantile, criminal*, Groombridge, London, 1859.
- (5). Hill E., *Criminal Capitalists*, Spottiswoode & Co., London, 1872.
- (6). Gayraud J.F., Ruta C., *op. cit.*
- (7). Franchetti L., Sonnino S., *La Sicilia nel 1876*, Vallecchi, Firenze, 1925.
- (8). Mosca G., *Che cosa è la mafia*, Stampe Alternative, Viterbo, 1994.
- (9). Colajanni N., *Corruzione politica*, Filippo Tropea Editore, Catania, 1888.
- (10). Corradini A.M., *Lo scandalo della Banca Romana. Il discorso di Napoleone Colajanni alla Camera*, Bonanno, Acireale-Roma, 2011.
- (11). Laschi R., *La delinquenza bancaria nella sociologia criminale, nella storia e nel diritto*, Bocca, Torino, 1899.
- (12). Martucci P., *Le piaghe d'Italia. I lombrosiani e i grandi crimini economici nell'Europa di fine Ottocento*, FrancoAngeli, Milano, 2002.
- (13). *Ibidem.*
- (14). Sutherland E.H., *Il crimine dei colletti bianchi: la versione integrale*, Giuffrè, Milano, 1987.
- (15). Merzagora I., Travaini G., Pennati A., *Colpevoli della crisi? Psicologia e psicopatologia del criminale dal colletto bianco*, Angeli, Milano, 2016.
- (16). Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1983.
- (17). Gayraud J.F., Ruta C., *Colletti criminali. L'intreccio perverso tra mafie e finanze*, Castelveccchi, Roma, 2014.
- (18). Tappan P.W., "Who is the criminal?", *American Sociological Review*, 1947, pp. 96-102.
- (19). Clinard M.B., *Corporate Ethics and Crime: The Role of Middle Management*, Sage Publications, Beverly Hills, 1983.
- (20). <http://www.consob.it/web/investor-education/le-crisi-finanziarie#crisi29>

- (21). Di Nicola A., *La criminalità economica organizzata: le dinamiche dei fenomeni, una nuova categoria concettuale e le sue implicazioni di policy*, Angeli, Milano, 2006.
- (22). De Bonis R., Farabullini F., Rocchelli M., Salvio A., "Nuove serie storiche sull'attività di banche e altre istituzioni finanziarie dal 1861 al 2011: che cosa ci dicono?", *Quaderni di Storia Economica*, Vol. 26, giugno 2012
- (23). Parrillo F., "Le banche popolari nell'economia italiana", *Revue internationale d'histoire de la banque*, 1968.
- (24). De Bonis R., Farabullini F., Rocchelli M., Salvio A., "Nuove serie storiche sull'attività di banche e altre istituzioni finanziarie dal 1861 al 2011: che cosa ci dicono?", *Quaderni di Storia Economica*, Vol. 26, giugno 2012
- (25). Conti G., Cova A., La Francesca S., *Le crisi bancarie in Italiane nell'Ottocento e nel Novecento: cause e svolgimenti*, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Università Cattolica del Sacro Cuore, quaderno n. 278, 2014.
- (26). Pantaleoni M., *La caduta della Società generale di credito mobiliare italiano*, Utet, Torino, 1998.
- (27). Conti G., Cova A., La Francesca S., *Le crisi bancarie in Italiane nell'Ottocento e nel Novecento: cause e svolgimenti*, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Università Cattolica del Sacro Cuore, quaderno n. 278, 2014.
- (28). Quel complesso di norme di derivazione europea a tutela dei clienti bancari che prende le mosse dalla L. 154/1992 sostituita dalla L. 382/1993, il cosiddetto Testo Unico Bancario.
- (29). De Simone A., "La gestione delle cause di anatocismo e usura: ripartizione dell'onere della prova, ammissibilità degli ordini di esibizione, prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito e impostazione della C.T.U.", *Rivista di Diritto Bancario*, n. 24, 2012, disponibile alla pagina: <http://www.dirittobancario.it/rivista/credito/anatocismo/la-gestione-delle-cause-di-anatocismo-e-usura>
- (30). Art. 120, comma 2: il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
- (31). Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
- (32). Banca d'Italia, *Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario*, 2016, disponibile alla pagina: [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)
- (33). Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, periodicamente non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di

pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati ad 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

(34).

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/03/09/096G0121/s-g>

(35). Boccaccio G., *Decameron*, Crescere, Pavia, 2012.

(36). Cfr. comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011.

(37). Tasso Effettivo Globale, tasso calcolato ex post sulla base delle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura.

(38). Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22/6/2016 n° 12965. La sentenza così recita: "Sul punto, le sezioni penali della Corte di cassazione si sono pronunciate: per Cass. pen., sez. 2, 12 febbraio 2010, n. 12028 'il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di Interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per Imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente' (conformi Cass. pen., sez. 2, 14 maggio 2010, n. 28743 e Cass. pen., sez. 2, 23 novembre 2011, n. 46669)".

(39). Cassazione. Penale, sez. II, n. 46669, 23/11/2011: "Per l'effetto, venendo al caso di specie, va riconosciuta la pretesa buona fede nei confronti degli organi apicali delle banche, in forza delle circolari della Banca d'Italia e dei Decreti ministeriali dell'epoca che non comprendevano la CMS nel calcolo del tasso soglia usurario e da una consolidata giurisprudenza di merito, previgente ai fatti di causa, che escludeva nell'atteggiamento delle banche alcuna ipotesi di reato, assolvendo gli operatori bancari a ogni livello o non ravvisando gli estremi per iniziare l'azione penale".

(40). Tribunale Napoli Nord, sentenza n. 5789/2015, 19 settembre 2016.

(41). L. 154/1992; delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003 che estende la pubblicità del TAEG anche ai mutui; delibera C.I.C.R. 29 luglio 2009.

(42). Tribunale di Chieti, n. 230, 22/4/2015.

(43). ABI-Cerved, *Outlook ABI-Cerved sulle nuove sofferenze delle imprese, stima e previsione dei tassi di ingresso in sofferenza delle società non finanziarie per fascia dimensionale*, Maggio 2016, n. 3, disponibile alla pagina: [https://www.abi.it/DOC\\_Mercati/Analisi/Scenario-e-previsioni/Outlook-ABI-Cerved/Outlook-Abi-Cerved\\_n3\\_maggio\\_2016.pdf](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Analisi/Scenario-e-previsioni/Outlook-ABI-Cerved/Outlook-Abi-Cerved_n3_maggio_2016.pdf)

(44). Banca d'Italia, *Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario*, 2016, disponibile alla pagina: [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)

(45). <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/relazione-annuale/index.html>

(46). Fallimenti delle aziende in Italia, dati aggiornati a Marzo 2016, Cribis D&B, vedasi: [www.cribis.com](http://www.cribis.com)

(47). Nariello F., "Aste immobiliari raddoppiate in 5 anni. Due su tre riguardano case, boom in Lombardia", *Il Sole 24Ore*, 18 ottobre 2016, disponibile alla pagina: [http://www.ilsole24ore.com/art/casa/2016-10-17/aste-immobiliari-raddoppiate-5-anni-due-tre-riguardano-case-boom-lombardia-172708.shtml?uuid=AD7YsAeB&refresh\\_ce=1](http://www.ilsole24ore.com/art/casa/2016-10-17/aste-immobiliari-raddoppiate-5-anni-due-tre-riguardano-case-boom-lombardia-172708.shtml?uuid=AD7YsAeB&refresh_ce=1)

(48). McCarthy M., *Al contrario*, Seix Barral, Barcelona, 1967.

(49). Carpinelli L., Cascarino G., Giacomelli S., Vacca V., "La gestione dei crediti deteriorati: un'indagine presso le maggiori banche italiane", *Questioni di Economia e Finanza*, n. 311, Febbraio 2016.

(50). Bauman Z., *Vite che non possiamo permetterci: conversazioni con Citali Rovirosa-Madrazo*, GLF editori Laterza, Roma-Bari, 2011.

(51). Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimento n. 25195, *Bollettino Settimanale*, Anno XXIV, n. 47, 9 dicembre 2014, sito: [www.agcm.it](http://www.agcm.it)

(52). Stella G.A., "Reati dei 'colletti bianchi': solo 230 dei colpevoli in carcere", *Il Corriere della Sera*, 20 febbraio 2015.

(53). Stella G.A., "Nei reati economici troppo facile evitare il carcere", *Il Corriere della Sera*, 9 marzo 2016, disponibile alla pagina: [http://www.corriere.it/cultura/16\\_marzo\\_10/nei-reati-economici-troppo-facile-evitare-carcere-b0970748-e613-11e5-91a4-48cd9cc4cb64.shtml](http://www.corriere.it/cultura/16_marzo_10/nei-reati-economici-troppo-facile-evitare-carcere-b0970748-e613-11e5-91a4-48cd9cc4cb64.shtml)

## Bibliografia di riferimento.

- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1983.
- Bauman Z., *Vite che non possiamo permetterci: conversazioni con Citali Rovirosa-Madrazo*, GLF editori Laterza, Roma-Bari, 2011.
- Boccaccio G., *Decameron*, Crescere, Pavia, 2012.
- Carpinelli L., Cascarino G., Giacomelli S., Vacca V., "La gestione dei crediti deteriorati: un'indagine presso le maggiori banche italiane", *Questioni di Economia e Finanza*, n. 311, Febbraio 2016.
- Clinard M.B., *Corporate Ethics and Crime: The Role of Middle Management*, Sage Publications, Beverly Hills, 1983.
- Colajanni N., *Corruzione politica*, Filippo Tropea Editore, Catania, 1888.
- Conti G., Cova A., La Francesca S., *Le crisi bancarie in Italia nell'Ottocento e nel Novecento: cause e svolgimenti*, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Università Cattolica del Sacro Cuore, quaderno n. 278, 2014.
- Corradini A.M., *Lo scandalo della Banca Romana. Il discorso di Napoleone Colajanni alla Camera*, Bonanno, Acireale-Roma, 2011.

- De Bonis R., Farabullini F., Rocchelli M., Salvio A., “Nuove serie storiche sull’attività di banche e altre istituzioni finanziarie dal 1861 al 2011: che cosa ci dicono?”, *Quaderni di Storia Economica*, Vol. 26, giugno 2012.
- De Simone A., “La gestione delle cause di anatocismo e usura: ripartizione dell’onere della prova, ammissibilità degli ordini di esibizione, prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebitato e impostazione della C.T.U.”, *Rivista di Diritto Bancario*, n. 24, 2012, disponibile alla pagina: <http://www.dirittobancario.it/rivista/credito/anatocismo/la-gestione-delle-cause-di-anatocismo-e-usura>
- Di Nicola A., *La criminalità economica organizzata: le dinamiche dei fenomeni, una nuova categoria concettuale e le sue implicazioni di policy*, Angeli, Milano, 2006.
- Evans D.M, *Facts, failures and frauds : revelations, financial mercantile, criminal*, Groombridge, London, 1859.
- Franchetti L., Sonnino S., *La Sicilia nel 1876*, Vallecchi, Firenze, 1925.
- Gayraud J.F., Ruta C., *Colletti criminali. L'intreccio perverso tra mafie e finanze*, Castelvecchi, Roma, 2014.
- Hill E., *Criminal Capitalists*, Spottiswoode & Co., London, 1872.
- Laschi R., *La delinquenza bancaria nella sociologia criminale, nella storia e nel diritto*, Bocca, Torino, 1899.
- Martucci P., *Le piaghe d'Italia. I lombrosiani e i grandi crimini economici nell'Europa di fine Ottocento*, FrancoAngeli, Milano, 2002.
- McCarthy M., *Al contrario*, Seix Barral, Barcelona, 1967.
- Merzagora I., Travaini G., Pennati A., *Colpevoli della crisi? Psicologia e psicopatologia del criminale dal colletto bianco*, Angeli, Milano, 2016.
- Mosca G., *Che cosa è la mafia*, Stampe Alternative, Viterbo, 1994.
- Nariello F., “Aste immobiliari raddoppiate in 5 anni. Due su tre riguardano case, boom in Lombardia”, *Il Sole 24Ore*, 18 ottobre 2016, disponibile alla pagina: [http://www.ilsole24ore.com/art/casa/2016-10-17/aste-immobiliari-raddoppiate-5-anni-due-tre-riguardano-case-boom-lombardia-172708.shtml?uuiid=AD7YsAeB&refresh\\_ce=1](http://www.ilsole24ore.com/art/casa/2016-10-17/aste-immobiliari-raddoppiate-5-anni-due-tre-riguardano-case-boom-lombardia-172708.shtml?uuiid=AD7YsAeB&refresh_ce=1)
- Pantaleoni M., *La caduta della Società generale di credito mobiliare italiano*, Utet, Torino, 1998.
- Parrillo F., “Le banche popolari nell’economia italiana”, *Revue internationale d’histoire de la banque*, 1968.
- Stella G.A., “Reati dei ‘colletti bianchi’: solo 230 dei colpevoli in carcere”, *Il Corriere della Sera*, 20 febbraio 2015.
- Stella G.A., “Nei reati economici troppo facile evitare il carcere”, *Il Corriere della Sera*, 9 marzo 2016, disponibile alla pagina: [http://www.corriere.it/cultura/16\\_marzo\\_10/nei-reati-economici-troppo-facile-evitare-carcere-b0970748-e613-11e5-91a4-48cd9cc4cb64.shtml](http://www.corriere.it/cultura/16_marzo_10/nei-reati-economici-troppo-facile-evitare-carcere-b0970748-e613-11e5-91a4-48cd9cc4cb64.shtml)
- Sutherland E.H., *Il crimine dei colletti bianchi: la versione integrale*, Giuffrè, Milano, 1987.
- Tappan P.W., “Who is the criminal?”, *American Sociological Review*, 1947, pp. 96-102.